

Quesito n. 175-2020/P

Possibilità di effettuare erogazioni liberali da parte di un Consiglio Notarile.

Si chiede se un Consiglio Notarile possa effettuare erogazioni liberali.

Stante la natura di enti pubblici non economici propri dei Consigli distrettuali notarili appare possibile estendere anche a tali enti le medesime conclusioni che valgono per gli altri enti pubblici.

In linea generale ed astratta, si riconosce agli enti pubblici la capacità -ad esempio- di effettuare donazioni purché gli atti di liberalità da essi compiuti abbiano di mira un fine di pubblico interesse.

Secondo la Corte dei Conti (Corte dei Conti Piemonte Sez. contr. Delib., 31 gennaio 2020, n. 16): “Gli enti pubblici, fra i quali si annoverano i comuni, hanno la capacità di donare, anche se gli atti di liberalità da essi compiuti devono necessariamente avere di mira un fine di pubblico interesse. Le finalità istituzionali concernenti la gestione dei beni pubblici sono previste dal legislatore in varie disposizioni normative da cui si evince la necessità che la gestione dei beni pubblici e la relativa cessione, sia orientata al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell'interesse pubblico. Costituiscono corollario di tale principio le norme contenute nell'art. 3, comma 1, R.D. n. 2440/1923, nell'art. 12, comma 2, L. n. 127/1997, nel D.L. n. 351/2001, nell'art. 3, comma 18, L. n. 350/2003, nell'art. 58, D.L. n. 112/2008, nell'art. 56-bis, comma 11, D.L. n. 69/2013, nonché i criteri di valutazione e contabilizzazione dei beni. Conseguentemente, la possibilità di effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà, rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione realizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico”.

In altri termini, ciò che appare essere vietato sono le mere liberalità non quelle che si effettuano in vista del raggiungimento di finalità pubbliche.

Infatti: “Le liberalità degli enti pubblici, per essere lecite, devono rientrare nelle finalità degli enti medesimi, compatibilmente con le loro condizioni finanziarie”. (Corte dei Conti Abruzzo Sez. giurisdiz. Sent., 11 gennaio 2007, n. 26).

Per porre in essere atti di liberalità, quindi, si richiede che la decisione persegua una finalità di interesse pubblico a supporto della stessa (indicazioni possono trarsi in una precedente nota di questo Ufficio studi che qui si allega).

Alla luce delle predette indicazioni, a parere di chi scrive, deve essere verificata la possibilità da parte del Consiglio Notarile di prevedere erogazioni liberali.

Con i miei migliori saluti
Cristina Lomonaco
Ufficio Studi
Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, n. 160
00196 ROMA
Tel. 06/362091
Fax. 06/322159